

Legge federale

che autorizza il Consiglio federale ad accettare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al suo allegato

dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 164 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 1999¹,
decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato ad accettare e approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al suo allegato, per quanto non siano sottoposti al referendum.

Art. 2

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. La legge è valida per 15 anni.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1999²

Termine di referendum: 3 febbraio 2000

1442

¹ FF 1999 5052

² FF 1999 7556